

N. 46961 Rep.

N. 34571 Fasc.

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaquindici, il giorno cinque del mese di maggio (05/05/2015), in Pordenone (PN), via Beata Elisabetta Vendramini n. 2, alle ore diciannove e venti.

Avanti a me dott. GUIDO BEVILACQUA, notaio in Pordenone, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Pordenone, è comparso:

- **Danelon Mons. Basilio**, nato a Chions (PN) il giorno 24 dicembre 1937, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'associazione infrascritta, cittadino italiano

**comparente della cui identità personale
io notaio sono certo,**

il quale dichiara di intervenire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'associazione

* **"COMUNITA' EDUCANTE ELISABETTA VENDRAMINI"**, indicata anche come **"C.E.E.V."**, con sede in Pordenone (PN), via Beata Elisabetta Vendramini n. 2, avente il seguente numero di codice fiscale e partita I.V.A.: 01247850934, Associazione di diritto italiano,

Ente Morale riconosciuto con decreto del Ministero dell'Interno in data 9 gennaio 1993, registrato alla Corte dei Conti il 15 marzo 1993, registro n. 18 Interno, Foglio n. 119, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1993, iscritta al n. 193 Registro Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Pordenone.

Il comparente, nella veste suindicata, mi dichiara di aver convocato mediante lettere di data 20 aprile 2015, in questo giorno e luogo, alle ore diciannove, l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche agli artt. 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9 - 12 - 13 - 14 - 15 - 22 e 24 dello Statuto Sociale.

Il comparente mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea dell'associazione suddetta.

A norma dell'art. 11 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea il Monsignor BASILIO DANELON, che constata:

- che le lettere di convocazione sono acquisite agli atti sociali a cura e sotto la custodia dell'Organo Amministrativo;

- che sono presenti in proprio e per delega n. 54 (cinquantaquattro) soci, sui n. 61 (sessantuno) soci, come risulta dal foglio presenze che si allega sotto la lettera **"A"** al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- che tutte le deleghe sono state riscontrate regolari e sono depositate agli atti dell'associazione;

- che sono presenti i seguenti membri del Consiglio di

REGISTRATO A PORDENONE il 11/05/2015 al n. 4314 serie 1T Euro 200,00
--

Amministrazione:

* Mons. Basilio Danelon, Presidente;

* Mons. Antonio Tessari, don Aldo Biasi, dott. Silvano Brusadin, signor Luigi Tomadini, arch. Ugo Cadelli - Consiglieri,

mentre il Consigliere di Amministrazione, suor Rosa Lia Furegon è stata informata di questa riunione ed ha giustificato la sua assenza;

- che sono presenti i seguenti membri del Collegio dei Revisori dei Conti:

* signor Mario Zanetti;

mentre i restanti membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono stati informati di questa riunione ed hanno giustificato la loro assenza;

- che sono presenti i seguenti membri del Collegio dei Proibiviri:

* signor Francesco Baseggio e Monsignor Otello Quaia;

mentre il l'altro membro signor Stefano Brusadin è stato informato di questa riunione ed ha giustificato la sua assenza;

- che l'assemblea è quindi validamente costituita.

Il Presidente, dichiarandomi di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, chiede agli stessi se vi siano obiezioni all'ordine del giorno proposto.

Poichè nessuno solleva obiezioni, ed anzi tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e passa alla trattazione.

Sull'unico argomento all'ordine del giorno,

il Presidente propone all'assemblea di modificare gli articoli 1, 2, 9 e 24 del vigente statuto sociale, espungendo dagli stessi ogni riferimento alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), non avendo l'associazione ottenuto tale riconoscimento, nonché di modificare gli articoli 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15 e 22 dello statuto sociale, approvandone i seguenti nuovi testi:

"Art. 1) DENOMINAZIONE

Al fine di approfondire e consolidare nei giovani il contenuto del messaggio evangelico, tenuta presente la funzione di interesse religioso, morale, culturale e civile, in favore della gioventù, svolta per lunghi anni dall'Istituto delle Suore Terziarie Francescane Elisabettine, è costituita nel rispetto dell'ordinamento italiano in materia di istruzione, la Associazione denominata "COMUNITÀ EDUCANTE ELISABETTA VENDRAMINI", in seguito indicata anche come C.E.E.V. o come Associazione.

Art. 2) - SCOPI

La Associazione non ha finalità di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

La Associazione ispira la sua azione ai principi religiosi,

morali ed educativi della chiesa cattolica, sottoponendola alla vigilanza ed al controllo dell'Ordinario del luogo, secondo limiti e modalità stabiliti dal diritto canonico. La C.E.E.V. tra l'altro si propone di:

a) gestire, nel quadro del rispetto del diritto ad apprendere, della libertà di scelta educativa delle famiglie, della libertà di insegnamento di singoli e formazioni sociali e religiose, dell'attenzione educativa rivolta a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, scuole per tutti gli ordini e gradi, offrendo a quanti, persone ed enti si identificano nelle finalità della Scuola Cattolica, una esperienza scolastica come vivo momento di crescita umana, culturale ed ecclesiale, secondo il carisma educativo della Beata Elisabetta Vendramini;

b) costruire una comunità educante i cui membri interagiscano, mettendo reciprocamente a disposizione i valori che ognuno possiede, attraverso un dialogo profondo e costruttivo, che diventi stile caratteristico di tutta l'attività didattica-educativa;

c) offrire alla comunità locale, ecclesiale e civile, una testimonianza di formazione religiosa, morale, culturale, nonché di attenzione educativa verso minori in situazioni di disadattamento, immigrati non abbienti e disabili; testimonianza di cui siano parte attiva la Chiesa locale e cioè la Diocesi di Concordia Pordenone, sia direttamente che attraverso gli Enti da essa riconosciuti e deputati alla cura della formazione, istruzione ed educazione, l'Istituto delle Suore Terziarie Francescane Elisabettine, i genitori, gli insegnanti, gli alunni stessi e quant'altri, persone o enti, condividano tale testimonianza.

In questo quadro la C.E.E.V. tenderà alla massima corresponsabilità ecclesiale con particolare riferimento alla Chiesa locale.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Associazione potrà svolgere ogni attività di carattere formativo, religioso, educativo e culturale; promuovere e gestire scuole di ogni ordine e grado, nonché attività pre e parascolastiche, coordinare, promuovere e sviluppare, stipulando autonomi accordi o convenzioni, l'attività di enti aventi scopo uguale, affine o comunque connesso con il proprio, promuovere o aderire ad accordi di rete con essi secondo le norme vigenti in tema di autonomia delle istituzioni scolastiche, organizzare conferenze, seminari, convegni attuando una sempre più ampia sensibilizzazione culturale e cristiana della comunità.

Potrà altresì compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria o utile per il conseguimento dei propri scopi; accettare donazioni, legati e contributi; acquistare, vendere e permutare beni mobili ed

immobili; effettuare operazioni di locazione finanziaria mobiliare ed immobiliare, ricevere e concedere beni in comodato o in diritto di superficie.

Art. 4) - ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

La Associazione è tenuta a redigere annualmente il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro due mesi dall'inizio dell'anno sociale.

Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dal termine dell'anno sociale.

Art. 5) - SOCI

I Soci si distinguono in:

- Soci di diritto
- Soci fondatori
- Soci ordinari
- Soci benemeriti

Soci di diritto.

Sono Soci di diritto la Diocesi di Concordia-Pordenone, l'Istituto delle Suore Terziarie Francescane Elisabettine, il Seminario diocesano, la Fondazione Collegio Marconi di Portogruaro.

Soci fondatori.

Sono Soci fondatori quanti hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Soci ordinari.

Sono Soci ordinari le persone, enti ed associazioni che condividono gli scopi della Associazione.

Soci benemeriti

Il Consiglio di Amministrazione può riconoscere la qualità di Socio benemerito alle persone, enti o associazioni che, aderendo ai principi e all'attività della Associazione, abbiano fornito qualificati apporti culturali o provveduto o provvedano a un concreto e significativo sostegno finanziario.

La qualità di Socio benemerito non comporta di per sé l'attribuzione di alcun diritto o facoltà, se non quella di partecipare alle assemblee, ma senza diritto di voto.

Le qualità di socio non sono trasmissibili neppure per via ereditaria e non sono cumulabili fra loro.

Art. 6) - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

I Soci ordinari devono, all'atto dell'iscrizione, dichiarare di conoscere i principi e le finalità statutarie e, accettandoli, devono impegnarsi a partecipare all'attività della Associazione, nonché a non svolgere attività in contrasto con i principi e le finalità dello Statuto e con le deliberazioni degli organi della Associazione.

Tutti i soci sono obbligati a versare la quota annuale

secondo misura e modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.

La qualità di Socio è a tempo indeterminato e garantisce piena partecipazione alla vita associativa. In particolare, i Soci hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee con diritto di voto e di esser eletti negli organi della Associazione;
- di partecipare democraticamente, nei modi regolati dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, alla vita della Associazione.

Art. 9) - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione.

Le entrate della Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali e dai contributi di Enti e privati;
- b) dalle rette di frequenza delle scuole gestite dalla Associazione;
- c) dall'utile derivante da manifestazioni comunque collegate agli scopi istituzionali e partecipazioni ad esse;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'Associazione non può distribuire, nemmeno in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri enti che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 12) - CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo avviso - contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione da tenersi in altro giorno - portato a conoscenza degli associati mediante lettera da inviare almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza al domicilio indicato ovvero al numero di utenza fax o all'indirizzo di posta elettronica, anche certificata.

Contestualmente alla convocazione, presso la Segreteria della Associazione deve essere messa a disposizione dei Soci la documentazione oggetto di deliberazione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga utile il Consiglio di Amministrazione o lo richieda un quinto dei soci, nonché negli altri casi previsti dal presente Statuto o dalla legge.

Art. 13) - POTERI

L'Assemblea delibera l'approvazione del bilancio consuntivo. Essa nomina parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art.14, parte del Collegio dei Probiviri, a norma dell'art. 20, e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Nomina fra i suoi componenti il proprio segretario, che può variare di seduta in seduta.

L'Assemblea delibera le modifiche dello Statuto, nonché lo scioglimento dell'Associazione secondo le modalità previste dal codice civile e dal presente Statuto.

Art. 14) - COMPOSIZIONE COSTITUZIONE, DURATA

La Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, di cui il Direttore è componente di diritto.

I sei componenti sono così designati:

a) tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci, dei quali uno scelto fra i coordinatori didattici o gli insegnanti dei diversi ordini di scuola gestiti dalla C.E.E.V. e due fra gli altri soci;

b) due membri designati dall'Ordinario diocesano della Diocesi di Concordia-Pordenone;

c) un membro designato dall'Istituto delle Suore Terziarie Francescane Elisabettine.

Gli Amministratori di cui alle precedenti lettere b) e c) possono essere non soci.

I coordinatori didattici dei diversi ordini di scuola, che non sono già membri del Consiglio di Amministrazione, partecipano alle sedute senza diritto di voto.

I genitori co-presidenti dei Consigli di Istituto possono essere invitati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto dell'insediamento, elegge il Presidente tra i componenti designati dall'Ordinario diocesano o dagli altri enti e il vice Presidente preferibilmente tra i membri eletti dall'Assemblea; la loro permanenza in carica sarà pari alla durata del Consiglio stesso che li ha eletti.

Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione uno o più consiglieri, il Consiglio coopterà il nuovo o i nuovi membri designati dagli enti interessati, nel caso ciò sia di loro competenza; negli altri casi sarà cooptato quello fra i non eletti che abbia ottenuto maggiore numero di voti, ovvero, in mancanza, colui che sarà indicato dal membro non più componente del Consiglio. Il subentrante durerà in carica fino alla scadenza del Consiglio che lo ha cooptato.

I componenti del Consiglio di Amministrazione rimarranno in

carica fino all'insediamento dei successori.

Art. 15) - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e comunque quando il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

La convocazione è disposta dal Presidente, con invito scritto contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora della riunione, inviato a tutti i Consiglieri ed ai Revisori dei Conti almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso d'urgenza la convocazione deve essere fatta almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione, anche telegraficamente.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito quando sia presente più della metà degli amministratori in carica.

Anche in mancanza delle formalità di convocazione sopra indicate, sono in ogni caso valide le riunioni qualora vi partecipino tutti gli amministratori in carica, ed almeno uno dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti: in caso di parità, prevale il voto del Presidente, eccettuata l'ipotesi di votazioni concernenti le persone, nel qual caso l'eventuale parità di voti comporta la riezione della proposta. I consiglieri, in caso di votazione che li riguardi personalmente, devono astenersi dal votare, lasciando il luogo della riunione.

Art. 22) - GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

Tutte le cariche associative, ad eccezione del ruolo di Direttore su eventuale specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono gratuite. E' fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni istituzionali.

Art. 24) - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio avvengono a seguito di deliberazione dell'Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto su proposta di almeno 1/3 (un terzo) degli associati, o su proposta del Consiglio di Amministrazione, da deliberarsi con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio di Amministrazione:

a) in caso di mancata approvazione del bilancio o del rendiconto da parte dell'Assemblea;

b) in caso di impossibilità di raggiungimento degli scopi dell'Associazione nelle ipotesi previste dal codice civile.

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altro ente che svolga

attività nello stesso settore, su conforme indicazione dell'Ordinario diocesano di Concordia-Pordenone, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

L'Assemblea adotta, in ogni caso, i provvedimenti opportuni che permettano comunque l'ultimazione dell'anno scolastico." Dopo approfondita discussione, l'assemblea all'unanimità, con voto palese, secondo l'accertamento fattone dal Presidente

D E L I B E R A

1) Di modificare gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 22 e 24 dello statuto sociale, adottando i testi proposti dal Presidente.

2) L'assemblea delibera infine di conferire speciale mandato all'Organo Amministrativo di compiere quanto necessario o utile per l'attuazione delle delibere prese, con i più ampi poteri all'uopo necessari.

Viene allegato al presente atto sub "B", perchè ne formi parte integrante e sostanziale, il testo dello statuto, coordinato con le modifiche testè deliberate, previa sottoscrizione del richiedente e di me Notaio.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore venti.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Il comparante mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Quest'atto, scritto in parte da me notaio ed in parte da persona di mia fiducia su di cinque fogli per nove pagine, viene da me notaio letto al comparante, che lo approva e conferma e con me notaio lo sottoscrive alle ore venti.

FIRMATO:

DANELON BASILIO

GUIDO BEVILACQUA (Impronta del Sigillo)

	NOMINATIVO		Presenti in proprio	Presenti per delega	Assenti
1	BACCHIEGA	GIANLUIGI	Gi. Bacco		
2	BARRO	DON LORENZO			
3	BASEGGIO	FRANCESCO	Fra. Pappi		
4	BERGAMASCO	DONATELLA	Donato B.		
5	BERTOLO	ANDREA	Andrea Bertolo		
6	BIASI	Don Aldo	Don Aldo		
7	BOER	TOMASO		delega Boscariol Sante	
8	BORTOLUS	WALTER	Bortolus		
9	BOSCARIOL	Mons. SANTE	Boscariol Sante	delega?	
10	BRUSADIN	SILVANO	da Bl.		
11	BRUSADIN	STEFANO		delega Romano Anna	
12	CADELLI	UGO	Cadelli		
13	CADELLI	Suor SUSANNA	Suor Susanna Cadelli		
14	CADELLI	LUISA	Luisa Cadelli		
15	CANTON	ANNA		delega Romano Anna	
16	CESTER	EZIO	Cester		
17	CODEBO'	VITTORIA Suor Sandrina	Vittoria Codebo'		
18	COVER	ALESSANDRA	Alessandra Cover		
19	DA FRE'	MARZIA	Marzia Da Fre'		
20	DA RIOL	LILIANA	Liliana Da Riol		
21	DANELON	Mons. BASILIO	Mons. Basilio Danelon		
22	DE BIASIO	FRANCESCO	Francesco De Biasio		
23	DE CAMILLIS	MARGHERITA	Margherita De Camillis		
24	DI LEONARDO	GIROLAMO		delega Perale Alda	
25	FANTIN	CARLA Suor Alessandra	Carla Fantin		
26	FEDATO	PAOLA	Paola Fedato		
27	FERRARO	FRANCESCA		delega Bertolo Andrea	
28	FORTE	Dott. BRUNO		delega Romano Anna	
29	FRASSETTO	ALESSANDRA		delega Zanetti Mario	
30	FUREGON	ROSA LIA		delega CODEBO' VITTORIA	
31	GABELLI	PAOLA		delega Don Aldo Biasi	
32	LODI	UMBERTO			
33	LUCIETTO	Suor LUCIA	Lucietta		
34	LUCIETTO	Suor MARIA			assente
35	MARSON	DON ORIOLDO			
36	MAZZOCUT	FRANCO		delega Cadelli Ugo	
37	MICHELOTTO	RENATA Rev. da Madre Econ.Gen.	Renata Michelotto		
38	MORASSUT	ADRIANO	Adriano Morassut		

ALLEGATO SUB "A"
AL. REP. 16951 / 21511



Handwritten signature

Handwritten signature

39	PADOVESE	Don NATALE		delega Perale Alda	
40	PERALE	ALDA	Alda Perale		
41	PERIN	GIULIA			assente
42	POLETO	FIORENZA		delega Don Aldo Biasi	
43	PORTOLAN	LUCA		delega Cadelli Ugo	
44	PRADO	MARIA Rev. da Madre Gen. Margherita Prado		delega Sattin Luciana	
45	QUAIA	Mons. OTELLO	O. M. Quai	delega?	
46	RAGAGNIN	FLORA		delega Romano Anna	
47	RIBERTI	MARIO			assente
48	ROMANIN	Mons. GIUSEPPE		delega?	
49	ROMANO	ANNA			
50	RONCADIN	LUCIA	Lucia Roncadin		
51	SANGIORGIO	FRANCESCA	Francesca Sangiorgio		
52	SATTIN	Suor LUCIANA	Suor Luciana Sattin		
53	TESSARI	Don ANTONIO	Don Antonio Tessari		
54	TOMADINI	LUIGI	Luigi Tomadini		
55	TRUCCOLO	Don NARCISO	Don Narciso Truccolo		
56	VENTURA	LETIZIA	Letizia Ventura		
57	ZANETTI	MARIO	Mario Zanetti		
58	ZANON	ALBERTO	Alberto Zanon	delega Sangiorgio Francesca	
59	ZANON	SAVINA MARIA	Savina Maria Zanon		
60	ZANUSSI	ALESSANDRO	Alessandro Zanussi		
61	ZAVAGNO	LUISA	Luisa Zavagno	delega Ugo Cadelli	

Ferdinando Scavolini

[Signature]



Allegato sub B) al rep. n. 46961/34571

S T A T U T O
TITOLO I

DENOMINAZIONE, SCOPI, SEDE E DURATA

Art. 1) DENOMINAZIONE

Al fine di approfondire e consolidare nei giovani il contenuto del messaggio evangelico, tenuta presente la funzione di interesse religioso, morale, culturale e civile, in favore della gioventù, svolta per lunghi anni dall'Istituto delle Suore Terziarie Francescane Elisabettine, è costituita nel rispetto dell'ordinamento italiano in materia di istruzione, la Associazione denominata **"COMUNITÀ EDUCANTE ELISABETTA VENDRAMINI"**, in seguito indicata anche come C.E.E.V. o come Associazione.

Art. 2) - SCOPI

La Associazione non ha finalità di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. La Associazione ispira la sua azione ai principi religiosi, morali ed educativi della chiesa cattolica, sottoponendola alla vigilanza ed al controllo dell'Ordinario del luogo, secondo limiti e modalità stabiliti dal diritto canonico. La C.E.E.V. tra l'altro si propone di:

- a) gestire, nel quadro del rispetto del diritto ad apprendere, della libertà di scelta educativa delle famiglie, della libertà di insegnamento di singoli e formazioni sociali e religiose, dell'attenzione educativa rivolta a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, scuole per tutti gli ordine e gradi, offrendo a quanti, persone ed enti si identificano nelle finalità della Scuola Cattolica, una esperienza scolastica come vivo momento di crescita umana, culturale ed ecclesiale, secondo il carisma educativo della Beata Elisabetta Vendramini;
- b) costruire una comunità educante i cui membri interagiscano, mettendo reciprocamente a disposizione i valori che ognuno possiede, attraverso un dialogo profondo e costruttivo, che diventi stile caratteristico di tutta l'attività didattica-educativa;
- c) offrire alla comunità locale, ecclesiale e civile, una testimonianza di formazione religiosa, morale, culturale, nonché di attenzione educativa verso minori in situazioni di disadattamento, immigrati non abbienti e disabili; testimonianza di cui siano parte attiva la Chiesa locale e cioè la Diocesi di Concordia Pordenone, sia direttamente che attraverso gli Enti da essa riconosciuti e deputati alla cura della formazione, istruzione ed educazione, l'Istituto delle Suore Terziarie Francescane Elisabettine, i genitori, gli insegnanti, gli alunni stessi e quant'altri, persone o

enti, condividano tale testimonianza.

In questo quadro la C.E.E.V. tenderà alla massima corresponsabilità ecclesiale con particolare riferimento alla Chiesa locale.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Associazione potrà svolgere ogni attività di carattere formativo, religioso, educativo e culturale; promuovere e gestire scuole di ogni ordine e grado, nonché attività pre e parascolastiche, coordinare, promuovere e sviluppare, stipulando autonomi accordi o convenzioni, l'attività di enti aventi scopo uguale, affine o comunque connesso con il proprio, promuovere o aderire ad accordi di rete con essi secondo le norme vigenti in tema di autonomia delle istituzioni scolastiche, organizzare conferenze, seminari, convegni attuando una sempre più ampia sensibilizzazione culturale e cristiana della comunità.

Potrà altresì compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria o utile per il conseguimento dei propri scopi; accettare donazioni, legati e contributi; acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili; effettuare operazioni di locazione finanziaria mobiliare ed immobiliare, ricevere e concedere beni in comodato o in diritto di superficie.

Art. 3) - SEDE E DURATA

La Associazione ha sede in Pordenone, Via Beata Elisabetta Vendramini, 2.

La sede può essere trasferita altrove con deliberazione dell'Assemblea da assumersi con la presenza di 1/4 (un quarto) degli associati e con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

La Associazione è costituita a tempo indeterminato, fino a deliberazione di scioglimento, a norma dell'art. 24 del presente statuto.

Art. 4) - ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

La Associazione è tenuta a redigere annualmente il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro due mesi dall'inizio dell'anno sociale.

Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dal termine dell'anno sociale.

TITOLO II

SOCI - PATRIMONIO

Art. 5) - SOCI

I Soci si distinguono in:

- Soci di diritto
- Soci fondatori
- Soci ordinari

- Soci benemeriti

Soci di diritto.

Sono Soci di diritto la Diocesi di Concordia-Pordenone, l'Istituto delle Suore Terziarie Francescane Elisabettine, il Seminario diocesano, la Fondazione Collegio Marconi di Portogruaro.

Soci fondatori.

Sono Soci fondatori quanti hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Soci ordinari.

Sono Soci ordinari le persone, enti ed associazioni che condividono gli scopi della Associazione.

Soci benemeriti

Il Consiglio di Amministrazione può riconoscere la qualità di Socio benemerito alle persone, enti o associazioni che, aderendo ai principi e all'attività della Associazione, abbiano fornito qualificati apporti culturali o provveduto o provvedano a un concreto e significativo sostegno finanziario.

La qualità di Socio benemerito non comporta di per sé l'attribuzione di alcun diritto o facoltà, se non quella di partecipare alle assemblee, ma senza diritto di voto.

Le qualità di socio non sono trasmissibili neppure per via ereditaria e non sono cumulabili fra loro.

Art. 6) - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

I Soci ordinari devono, all'atto dell'iscrizione, dichiarare di conoscere i principi e le finalità statutarie e, accettandoli, devono impegnarsi a partecipare all'attività della Associazione, nonché a non svolgere attività in contrasto con i principi e le finalità dello Statuto e con le deliberazioni degli organi della Associazione.

Tutti i soci sono obbligati a versare la quota annuale secondo misura e modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.

La qualità di Socio è a tempo indeterminato e garantisce piena partecipazione alla vita associativa. In particolare, i Soci hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee con diritto di voto e di esser eletti negli organi della Associazione;
- di partecipare democraticamente, nei modi regolati dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, alla vita della Associazione.

Art. 7) - RECESSO

Il socio può in ogni momento recedere dalla Associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio di Amministrazione.

Il recesso dei soci ha effetto immediato, ma non esime il recedente dall'obbligo di pagare i contributi dovuti per l'anno in corso.

Art. 8) - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione decide inappellabilmente e senza obbligo di motivazione sulla richiesta di ammissione dei soci ordinari. Il socio può essere escluso, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dopo averne sentito le ragioni, con deliberazione motivata dell'Assemblea nei seguenti casi:

- a) per mancato pagamento delle quote annuali;
- b) qualora non operi in conformità alle finalità e agli impegni associativi;
- c) quando non osservi le disposizioni contenute nello Statuto e nell'eventuale regolamento o le deliberazioni prese legalmente dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà invitare l'associato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà essere dichiarata dall'assemblea solo dopo un mese da detto invito e sempre che l'associato si mantenga inadempiente.

Art. 9) - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione.

Le entrate della Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali e dai contributi di Enti e privati;
- b) dalle rette di frequenza delle scuole gestite dalla Associazione;
- c) dall'utile derivante da manifestazioni comunque collegate agli scopi istituzionali e partecipazioni ad esse;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'Associazione non può distribuire, nemmeno in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri enti che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10) - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei Soci
- 2) il Consiglio di Amministrazione
- 3) il Presidente
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti
- 5) il Collegio dei Proibiviri

TITOLO IV

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11) - COMPOSIZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

L'Assemblea è composta da tutti i soci.

Tutti i soci possono delegare per iscritto ad altri soci la partecipazione: non sono ammesse più di tre deleghe per ogni socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.

Salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto per particolari casi, l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci presenti: delibera di norma sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 12) - CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo avviso - contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione da tenersi in altro giorno - portato a conoscenza degli associati mediante lettera da inviare almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza al domicilio indicato ovvero al numero di utenza fax o all'indirizzo di posta elettronica, anche certificata.

Contestualmente alla convocazione, presso la Segreteria della Associazione deve essere messa a disposizione dei Soci la documentazione oggetto di deliberazione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga utile il Consiglio di Amministrazione o lo richieda un quinto dei soci, nonché negli altri casi previsti dal presente Statuto o dalla legge.

Art. 13) - POTERI

L'Assemblea delibera l'approvazione del bilancio consuntivo.

Essa nomina parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art.14, parte del Collegio dei Probiviri, a norma dell'art. 20, e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Nomina fra i suoi componenti il proprio segretario, che può variare di seduta in seduta.

L'Assemblea delibera le modifiche dello Statuto, nonché lo scioglimento dell'Associazione secondo le modalità previste dal codice civile e dal presente Statuto.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14) - COMPOSIZIONE COSTITUZIONE, DURATA

La Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, di cui il Direttore è componente di diritto.

I sei componenti sono così designati:

a) tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci, dei quali uno scelto fra i coordinatori didattici o gli insegnanti dei diversi ordini di scuola gestiti dalla C.E.E.V. e due fra gli altri soci;

b) due membri designati dall'Ordinario diocesano della Diocesi di Concordia-Pordenone;

c) un membro designato dall'Istituto delle Suore Terziarie Francescane Elisabettine.

Gli Amministratori di cui alle precedenti lettere b) e c) possono essere non soci.

I coordinatori didattici dei diversi ordini di scuola, che non sono già membri del Consiglio di Amministrazione, partecipano alle sedute senza diritto di voto.

I genitori co-presidenti dei Consigli di Istituto possono essere invitati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto dell'insediamento, elegge il Presidente tra i componenti designati dall'Ordinario diocesano o dagli altri enti e il vice Presidente preferibilmente tra i membri eletti dall'Assemblea; la loro permanenza in carica sarà pari alla durata del Consiglio stesso che li ha eletti.

Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione uno o più consiglieri, il Consiglio coopterà il nuovo o i nuovi membri designati dagli enti interessati, nel caso ciò sia di loro competenza; negli altri casi sarà cooptato quello fra i non eletti che abbia ottenuto maggiore numero di voti, ovvero, in mancanza, colui che sarà indicato dal membro non più componente del Consiglio. Il subentrante durerà in carica fino alla scadenza del Consiglio che lo ha cooptato.

I componenti del Consiglio di Amministrazione rimarranno in carica fino all'insediamento dei successori.

Art. 15) - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e comunque quando il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

La convocazione è disposta dal Presidente, con invito scritto contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora della riunione, inviato a tutti i Consiglieri ed ai Revisori dei Conti almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso d'urgenza la convocazione deve essere fatta almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione, anche telegraficamente.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito

quando sia presente più della metà degli amministratori in carica.

Anche in mancanza delle formalità di convocazione sopra indicate, sono in ogni caso valide le riunioni qualora vi partecipino tutti gli amministratori in carica, ed almeno uno dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti: in caso di parità, prevale il voto del Presidente, eccettuata l'ipotesi di votazioni concernenti le persone, nel qual caso l'eventuale parità di voti comporta la riezione della proposta. I consiglieri, in caso di votazione che li riguarda personalmente, devono astenersi dal votare, lasciando il luogo della riunione.

Art. 16) - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, a esclusione di quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività dell'Associazione. Autorizza il Presidente a promuovere o a stare in giudizio.

E' in sua facoltà emettere regolamenti per la disciplina delle attività dell'Associazione, fatte salve le competenze di controllo dell'autorità canonica.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di nominare consigli scientifici, comitati direttivi e ogni altro organismo reputi necessario per le attività dell'Associazione, e altresì consulenti, stabilendone mansioni ed emolumenti con appositi disciplinari.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno o più dei suoi componenti parte dei propri poteri di ordinaria amministrazione. Può servirsi dell'assistenza di terzi per il compimento di determinati atti o categorie di atti specificamente indicati nella deliberazione di incarico.

Art. 17) - VERBALIZZAZIONI

Delle assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto verbale firmato dal Presidente e dai rispettivi Segretari. I verbali dovranno essere scritti su appositi libri che saranno conservati e saranno a disposizione dei soci.

TITOLO VI

IL PRESIDENTE

Art. 18) - IL PRESIDENTE ATTIVITA' E FUNZIONI

Il Presidente è il legale rappresentante e rappresenta la Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione. Sottoscrive ogni tipo di atto, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione ritualmente deliberato ai sensi di legge e di statuto.

In caso di assenza o di impedimento tutte le sue facoltà spettano al Vice Presidente.

TITOLO VII

REVISORI DEI CONTI

Art. 19) - REVISORI DEI CONTI: ATTIVITA' E FUNZIONI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci, scelti tra persone dotate di esperienza specifica e adeguata professionalità.

Il Presidente è nominato dal Collegio nel suo interno, alla prima seduta, convocata dal Presidente dell'Assemblea.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Spetta ai revisori la vigilanza contabile e amministrativa sull'attività dell'Associazione.

Ai revisori non spetta alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

TITOLO VIII

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 20) - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI: COMPOSIZIONE

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri, uno nominato dall'Ordinario diocesano e due eletti dall'Assemblea dei soci.

I componenti il Collegio eleggono tra loro il Presidente.

Il Collegio dura in carica tre anni, e i suoi membri sono rieleggibili.

Qualora un membro venga a cessare, per qualsiasi causa, viene sostituito senza ritardo.

A tal fine l'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione entro giorni 30 (trenta) dalla evento e almeno cinque giorni prima della riunione fissata per la nomina.

Il Collegio dei Probiviri decide le controversie di cui all'art. 25.

TITOLO IX

IL DIRETTORE

Art. 21) - IL DIRETTORE: FUNZIONI E NOMINA

Il Direttore è il garante della linea formativa e responsabile dell'opera educatrice della Associazione.

Il Direttore viene nominato dall'Ordinario diocesano di Concordia-Pordenone e la sua durata in carica non è vincolata dalla scadenza del Consiglio di Amministrazione: esso può essere persona non socia.

Il Direttore è componente di diritto del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22) - GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

Tutte le cariche associative, ad eccezione del ruolo di Direttore su eventuale specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono gratuite. E' fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni

istituzionali.

Art. 23) - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche del presente Statuto, salvo quanto stabilito dall'art. 3, sono deliberate dall'Assemblea con la presenza di 3/4 (tre quarti) degli associati e la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto.

Art. 24) - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio avvengono a seguito di deliberazione dell'Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto su proposta di almeno 1/3 (un terzo) degli associati, o su proposta del Consiglio di Amministrazione, da deliberarsi con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio di Amministrazione:

a) in caso di mancata approvazione del bilancio o del rendiconto da parte dell'Assemblea;

b) in caso di impossibilità di raggiungimento degli scopi dell'Associazione nelle ipotesi previste dal codice civile.

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altro ente che svolga attività nello stesso settore, su conforme indicazione dell'Ordinario diocesano di Concordia-Pordenone, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

L'Assemblea adotta, in ogni caso, i provvedimenti opportuni che permettano comunque l'ultimazione dell'anno scolastico.

Art. 25) - CONTROVERSIE

I Soci, il Consiglio, e gli altri organi dell'associazione sono obbligati a rimettere al Collegio dei Probiviri, entro 45 (quarantacinque) giorni dall'atto che le determina, la decisione di tutte le controversie relative alla interpretazione delle disposizioni statutarie o derivanti da deliberazioni della Assemblea o del Consiglio di Amministrazione, nonché quelle concernenti il recesso o la esclusione del socio, qualora il socio escluso non preferisca adire la Magistratura Ordinaria a norma dell'art. 24, terzo comma, codice civile.

I Probiviri decidono inappellabilmente quali arbitri amichevoli compositori, esperita ogni possibile procedura conciliativa, secondo equità e con dispensa da ogni formalità.

Art. 26) - RINVIO AL CODICE CIVILE

Per tutto quanto non provvede il presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile in materia.

FIRMATO:

DANELON BASILIO

GUIDO BEVILACQUA (Impronta del Sigillo)